Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 128

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65º anno

21 marzo 2022

Sommario

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2022/C 128/01 Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* 1

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2022/C 128/02 Causa C-461/20: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 febbraio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Högsta förvaltningsdomstolen — Svezia) — Advania Sverige AB, Kammarkollegiet / Dustin Sverige AB (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 72 – Modifica di contratti durante il periodo di validità – Cessione di accordi quadro – Nuovo contraente subentrato, in seguito alla dichiarazione di fallimento dell'aggiudicatario iniziale, nei diritti ed obblighi attribuiti a quest'ultimo in base all'accordo quadro – Necessità o meno di una nuova procedura d'appalto) 2

2022/C 128/03 Causa C-515/20: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 3 febbraio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — B AG / Finanzamt A [«Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 122 – Aliquota ridotta per le cessioni di legna da ardere – Differenziazione in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dei prodotti – Forme di legno destinate alla combustione che rispondono alla stessa esigenza del consumatore e che si trovano in concorrenza – Principio della neutralità fiscale] 3

IT

2022/C 128/04 Causa C-20/21: Sentenza della Corte (Nona. Sezione) del 3 febbraio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main — Germania) — JW, HD, XS / LOT Polish Airlines [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino – Competenza speciale in materia contrattuale – Nozione di «luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio» – Contratto di prestazione di servizi – Trasporto aereo – Volo caratterizzato da una prenotazione unica confermata e effettuato in più segmenti da due vettori aerei distinti – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Articolo 7 – Diritto a compensazione pecuniaria – Ritardo sul primo segmento di volo – Ricorso per compensazione pecuniaria diretto nei confronti del vettore aereo incaricato di effettuare detto primo segmento di volo dinanzi al giudice del luogo di arrivo del medesimo] 4

2022/C 128/05 Causa C-717/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Polonia) il 26 novembre 2021 — Provident Polska S.A. / VF 4

2022/C 128/06 Causa C-718/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 26 novembre 2021 — L.G. / Krajowa Rada Sądownictwa 5

2022/C 128/07 Causa C-720/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 26 novembre 2021 — Rzecznik Praw Obywatelskich 5

2022/C 128/08 Causa C-729/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 1º dicembre 2021 — W. Sp. z o. o. / Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi . . 6

2022/C 128/09 Causa C-771/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Győri Járásbíróság (Ungheria) il 14 dicembre 2021 — JH / Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.) 7

2022/C 128/10 Causa C-782/21 P: Impugnazione proposta il 15 dicembre 2021 dall'Aeris Invest Sàrl avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 6 ottobre 2021, causa T-827/17, Aeris Invest Sàrl / BCE 7

2022/C 128/11 Causa C-807/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin (Germania) il 21 dicembre 2021 — Deutsche Wohnen SE / Staatsanwaltschaft Berlin 8

2022/C 128/12 Causa C-823/21: Ricorso proposto il 22 dicembre 2021 — Commissione europea / Ungheria 9

2022/C 128/13 Causa C-830/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Germania) il 23 dicembre 2021 — Syngenta Agro GmbH / Agro Trade Handelsgesellschaft mbH 10

2022/C 128/14 Causa C-5/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 3 gennaio 2022 — Green Network SpA / SF, YB, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 10

2022/C 128/15 Causa C-27/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) l'11 gennaio 2022 — Volkswagen Group Italia S.p.A., Volkswagen Aktiengesellschaft / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 11

2022/C 128/16 Causa C-54/22 P: Impugnazione proposta il 27 gennaio 2022 dalla Romania avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 10 novembre 2021, causa T-495/19, Romania / Commissione 12

Tribunale

2022/C 128/17 Causa T-286/09 RENV: Sentenza del Tribunale del 26 gennaio 2022 — Intel Corporation / Commissione («Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercato dei microprocessori – Decisione che constata un'infrazione all'articolo 102 TFUE e all'articolo 54 dell'accordo SEE – Sconto di fedeltà – Restrizioni "allo scoperto" – Qualificazione come pratica abusiva – Analisi del concorrente altrettanto efficiente – Strategia globale – Infrazione unica e continuata») 13

2022/C 128/18 Causa T-868/16: Sentenza del Tribunale del 9 febbraio 2022 — QI e a. / Commissione e BCE («Responsabilità extracontrattuale – Politica economica e monetaria – Ristrutturazione del debito pubblico greco – Accordo di scambio di titoli a vantaggio delle sole banche centrali dell'Eurosistema – Partecipazione del settore privato – Clausole di azione collettiva – Creditori privati – Creditori pubblici – Imputabilità – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Articolo 63, paragrafo 1, TFUE – Articoli da 120 a 127 e articolo 352, paragrafo 1, TFUE – Diritto di proprietà – Parità di trattamento») 14

2022/C 128/19 Causa T-799/17: Sentenza del Tribunale del 2 febbraio 2022 — Scania e a. / Commissione («Concorrenza – Intese – Mercato dei costruttori di autocarri – Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE e all'articolo 53 dell'accordo SEE – Accordi e pratiche concordate sui prezzi di vendita degli autocarri, sulle tempistiche relative all'introduzione delle tecnologie a basse emissioni e sul trasferimento ai clienti dei costi relativi a tali tecnologie – Procedimento "ibrido" scaglionato nel tempo – Presunzione d'innocenza – Principio di imparzialità – Carta dei diritti fondamentali – Infrazione unica e continuata – Restrizione della concorrenza per oggetto – Portata geografica dell'infrazione – Ammenda – Proporzionalità – Parità di trattamento – Competenza estesa al merito») 14

2022/C 128/20 Causa T-616/18: Sentenza del Tribunale del 2 febbraio 2022 — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commissione (Impegni della Gazprom) [«Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercati del gas dell'Europa centrale e orientale – Decisione che rende vincolanti gli impegni individuali offerti da un'impresa – Articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 – Adeguatezza degli impegni con riferimento alle preoccupazioni in materia di concorrenza inizialmente individuate nella comunicazione degli addebiti – Rinuncia della Commissione ad esigere impegni relativi ad alcune delle preoccupazioni iniziali – Principio di buona amministrazione – Trasparenza – Obbligo di motivazione – Obiettivi della politica energetica dell'Unione – Principio di solidarietà energetica – Sviamento di potere»] 15

2022/C 128/21 Causa T-740/18: Sentenza del Tribunale del 9 febbraio 2022 — Taminco e Arysta LifeScience Great Britain/Commission [«Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva tiram – Mancato rinnovo dell'approvazione – Regolamento (CE) n. 1107/2009 e regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 – Diritti della difesa – Irregolarità di procedura – Errore manifesto di valutazione – Competenza dell'EFSA – Proporzionalità – Principio di precauzione – Parità di trattamento»] 16

2022/C 128/22 Causa T-27/19: Sentenza del Tribunale del 2 febbraio 2022 — Pilatus Bank e Pilatus Holding / BCE («Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Compiti specifici di vigilanza attribuiti alla BCE – Decisione di revoca dell'autorizzazione di un ente creditizio – Imputazione del principale azionista in un paese terzo – Criterio di onorabilità – Percezione dell'onorabilità da parte del mercato – Presunzione di innocenza – Proporzionalità – Diritti della difesa») 16

2022/C 128/23 Causa T-317/19: Sentenza del Tribunale del 9 febbraio 2022 — AMVAC Netherlands/Commissione [«Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva etoprofos – Mancato rinnovo dell'approvazione – Regolamento (CE) n. 1107/2009 e regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 – Diritti della difesa – Errore manifesto di valutazione – Certezza del diritto – Proporzionalità – Principio di precauzione»] 17

2022/C 128/24 Causa T-399/19: Sentenza del Tribunale del 2 febbraio 2022 — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commissione (Rigetto della denuncia). [«Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercati del gas dell'Europa centrale e orientale – Decisione di rigetto di una denuncia – Mancanza di interesse dell'Unione – Eccezione dell'azione statale – Obbligo di esame diligente – Diritti procedurali a titolo del regolamento (CE) nº 773/2004»] 18

2022/C 128/25 Causa T-652/19: Sentenza del Tribunale del 9 febbraio 2022 — Elevolution — Engenharia/Commissione («Appalti pubblici – Regolamento finanziario – Esclusione dalle procedure di aggiudicazione di appalti e di concessione di sovvenzioni finanziate dal FES per un periodo di tre anni – Obbligo di motivazione – Principio di buona amministrazione – Diritto di essere ascoltato – Errore manifesto di valutazione – Proporzionalità) 18

2022/C 128/26 Causa T-849/19: Sentenza del Tribunale del 26 gennaio 2022 — Leonardo / Frontex («Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara – Servizi di sorveglianza aerea – Ricorso di annullamento – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità – Responsabilità extracontrattuale») 19

2022/C 128/27 Causa T-33/20: Sentenza del Tribunale del 9 febbraio 2022 — Van Walle/ECDC («Funzione pubblica – Agenti temporanei – Personale dell'ECDC – Rapporto di valutazione per il 2018 – Libertà di espressione – Obbligo di motivazione – Ipotesi che richiede una motivazione specifica – Errore manifesto di valutazione – Dovere di sollecitudine – Diritto di essere ascoltato») 19

2022/C 128/28 Causa T-498/20: Sentenza del Tribunale del 26 gennaio 2022 — Diego / EUIPO — Forbo Financial Services (WOOD STEP LAMINATE FLOORING) [«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo WOOD STEP LAMINATE FLOORING – Marchio internazionale denominativo anteriore STEP – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Libera circolazione delle merci»] 20

2022/C 128/29 Causa T-536/20: Sentenza del Tribunale del 2 febbraio 2022 — LU / BEI («Funzione pubblica – Personale della BEI – Politica in materia di rispetto della dignità della persona sul posto di lavoro – Molestie psicologiche – Procedimento d'inchiesta – Ricorso di annullamento – Relazione finale del comitato d'inchiesta – Atto preparatorio – Irricevibilità – Decisione di rigetto della denuncia – Atto che arreca pregiudizio – Ricevibilità – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Obbligo di motivazione – Responsabilità») 21

2022/C 128/30 Causa T-589/20: Sentenza del Tribunale del 9 febbraio 2022 — Calzaturificio Emmegiemme Shoes/EUIPO — Inticom (MAIMAI MADE IN ITALY) [«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo MAIMAI MADE IN ITALY – Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore YAMAMAY – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Uso effettivo del marchio anteriore – Ammissibilità di nuovi elementi di prova – Alterazione del carattere distintivo»] 21

2022/C 128/31 Causa T-694/20: Sentenza del Tribunale del 2 febbraio 2022 — Canisius / EUIPO — Beiersdorf (CCLABELLE VIENNA) [«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo CCLABELLE VIENNA – Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore LABELLO – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»] 22

2022/C 128/32 Causa T-116/21: Sentenza del Tribunale del 2 febbraio 2022 — Maternus / EUIPO — adp Gauselmann (WILD) [«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea denominativo WILD – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 59, paragrafo 1, lettera a), e articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]»] 22

2022/C 128/33 Causa T-173/21: Sentenza del Tribunale del 2 febbraio 2022 — Novelis Deutschland / EUIPO — CU.CO. (vassoio per barbecue) [«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato rappresentante un vassoio per barbecue – Disegno o modello nazionale anteriore – Causa di nullità – Assenza di carattere individuale – Articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002»] 23

2022/C 128/34 Causa T-202/21: Sentenza del Tribunale del 2 febbraio 2022 — Vita Zahnfabrik/EUIPO — VIPI Produtos Odontológicos (VITABLOCS TriLuxe forte) [«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l'Unione europea – Marchio denominativo VITABLOCS TriLuxe forte – Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore TRILUX – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»] 24

2022/C 128/35 Causa T-233/21: Sentenza del Tribunale del 26 gennaio 2022 — Meta Cluster / EUIPO (Clustermedizin) [«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Clustermedizin – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001»] 24

2022/C 128/36 Causa T-765/14: Ordinanza del Tribunale del 17 dicembre 2021 — Legakis e a. / Consiglio («Responsabilità extracontrattuale – Politica economica e monetaria – Programma di sostegno alla stabilità di Cipro – Dichiarazioni dell'Eurogruppo del 16 e del 25 marzo 2013 concernente Cipro – Dichiarazione del presidente dell'Eurogruppo del 21 marzo 2013 concernente Cipro – Designazione erronea del convenuto – Irricevibilità manifesta») 25

2022/C 128/37 Causa T-418/21: Ordinanza del Tribunale del 14 gennaio 2022 — Alauzun e a. / Commissione e EMA («Ricorso di annullamento – Medicinali per uso umano – Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata del medicinale per uso umano Comirnaty – Atto non impugnabile – Atto preparatorio – Carenza di interesse ad agire – Mancanza di incidenza diretta – Mancanza di incidenza individuale – Atto non regolamentare – Irricevibilità») 25

2022/C 128/38 Causa T-40/22: Ricorso proposto il 22 gennaio 2022 — Dado Ceramica e a./EUIPO — Italcer (Piastrelle) 26

2022/C 128/39 Causa T-47/22: Ricorso proposto il 26 gennaio 2022 — DDR Kultur / EUIPO — Groupe Canal+ (THE PLANET) 27

2022/C 128/40 Causa T-48/22: Ricorso proposto il 27 gennaio 2022 — Repubblica ceca/Commissione 27

2022/C 128/41 Causa T-50/22: Ricorso proposto il 21 gennaio 2022 — AL/Consiglio e Commissione 29

2022/C 128/42 Causa T-52/22: Ricorso proposto il 28 gennaio 2022 — Chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Marne en Champagne / EUIPO — Ambrosetti Group (TEHA) 30

2022/C 128/43 Causa T-60/22: Ricorso proposto il 28 gennaio 2022 — Chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Marne en Champagne / EUIPO — Ambrosetti Group (TEHA) 31

2022/C 128/44 Causa T-65/22: Ricorso proposto il 2 febbraio 2022 — PS / BEI 31

2022/C 128/45 Causa T-68/22: Ricorso proposto il 2 febbraio 2022 — Granini France / EUIPO — Pichler (Joro) . . 32

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

(2022/C 128/01)

Ultime pubblicazioni

GU C 119 del 14.3.2022

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 109 del 7.3.2022

GU C 95 del 28.2.2022

GU C 84 del 21.2.2022

GU C 73 del 14.2.2022

GU C 64 del 7.2.2022

GU C 51 del 31.1.2022

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 febbraio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Högsta förvaltningsdomstolen — Svezia) — Advania Sverige AB, Kammarkollegiet / Dustin Sverige AB

(Causa C-461/20) [1]

(Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 72 – Modifica di contratti durante il periodo di validità – Cessione di accordi quadro – Nuovo contraente subentrato, in seguito alla dichiarazione di fallimento dell'aggiudicatario iniziale, nei diritti ed obblighi attribuiti a quest'ultimo in base all'accordo quadro – Necessità o meno di una nuova procedura d'appalto)

(2022/C 128/02)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta förvaltningsdomstolen

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Advania Sverige AB, Kammarkollegiet

Convenuta: Dustin Sverige AB

Dispositivo

L'articolo 72, paragrafo 1, lettera d), ii), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che un operatore economico il quale, in seguito al fallimento dell'aggiudicatario iniziale sfociato nella liquidazione di quest'ultimo, sia subentrato unicamente nei diritti e negli obblighi del medesimo derivanti da un accordo quadro concluso con un'amministrazione aggiudicatrice, deve considerarsi succeduto in via parziale a tale aggiudicatario iniziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, conformemente alla suddetta disposizione.

[1] GU C 414 del 30.11.2020.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 3 febbraio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — B AG / Finanzamt A

(Causa C-515/20) [1]

[«Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 122 – Aliquota ridotta per le cessioni di legna da ardere – Differenziazione in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dei prodotti – Forme di legno destinate alla combustione che rispondono alla stessa esigenza del consumatore e che si trovano in concorrenza – Principio della neutralità fiscale]

(2022/C 128/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: B AG

Convenuto: Finanzamt A

Dispositivo

1) L'articolo 122 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che la nozione di legna da ardere, ai sensi di tale articolo, designa qualsiasi tipo di legno che, in base alle sue proprietà oggettive, è destinato esclusivamente alla combustione.

2) L'articolo 122 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro il quale, in applicazione di tale articolo, introduca un'aliquota ridotta d'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di legna da ardere può limitarne l'ambito di applicazione a talune categorie di cessioni di legna da ardere facendo riferimento alla nomenclatura combinata, purché sia rispettato il principio di neutralità fiscale.

3) Il principio di neutralità fiscale dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a che il diritto nazionale escluda dal beneficio dell'aliquota ridotta d'imposta sul valore aggiunto la cessione di legno in trucioli, sebbene esso conceda tale beneficio alle cessioni di altre forme di legna da ardere, a condizione che, nella mente del consumatore medio, il legno in trucioli non sia sostituibile a tali altre forme di legna da ardere, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

[1] GU C 28 del 25.1.2021.

Sentenza della Corte (Nona. Sezione) del 3 febbraio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main — Germania) — JW, HD, XS / LOT Polish Airlines

(Causa C-20/21) ([1])

[Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino – Competenza speciale in materia contrattuale – Nozione di «luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio» – Contratto di prestazione di servizi – Trasporto aereo – Volo caratterizzato da una prenotazione unica confermata e effettuato in più segmenti da due vettori aerei distinti – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Articolo 7 – Diritto a compensazione pecuniaria – Ritardo sul primo segmento di volo – Ricorso per compensazione pecuniaria diretto nei confronti del vettore aereo incaricato di effettuare detto primo segmento di volo dinanzi al giudice del luogo di arrivo del medesimo]

(2022/C 128/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Frankfurt am Main

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: JW, HD, XS

Convenuta: LOT Polish Airlines

Dispositivo

L'articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, nel caso di un volo caratterizzato da una prenotazione unica, confermata per l'intero tragitto, e diviso in due o più segmenti di volo nei quali il trasporto è effettuato da vettori aerei distinti, quando un ricorso per compensazione pecuniaria, proposto sulla base del regolamento (CE) n. 261/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, trae origine unicamente da un ritardo nel primo segmento di volo causato da un decollo tardivo ed è diretto nei confronti del vettore aereo incaricato di effettuare detto primo segmento di volo, il luogo d'arrivo di tale segmento non può essere qualificato come «luogo di esecuzione» ai sensi della disposizione richiamata.

([1]) GU C 98 del 22.3.2021.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Polonia) il 26 novembre 2021 — Provident Polska S.A. / VF

(Causa C-717/21)

(2022/C 128/05)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Parti

Ricorrente: Provident Polska S.A.

Resistente: VF

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sancisce il diritto fondamentale al rispetto del domicilio, osti ad un'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ([1]) e in particolare della nozione di significativo squilibrio, che consente l'esecuzione di un contratto di credito al consumo mediante il rimborso dello stesso in rate riscosse dal professionista esclusivamente presso il domicilio del consumatore.

([1]) GU 1993, L 95, pag. 29.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 26 novembre 2021 — L.G. / Krajowa Rada Sądownictwa

(Causa C-718/21)

(2022/C 128/06)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy.

Parti

Parte ricorrente: L.G.

Parte resistente: Krajowa Rada Sądownictwa

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 19, paragrafo 1, comma secondo, del Trattato sull'Unione europea osti ad una disposizione nazionale come l'articolo 69, paragrafo 1ter, prima frase, della ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych [legge del 27 luglio 2001 — Ordinamento degli organi giurisdizionali ordinari, Polonia] (Dz.U. del 2020, posizione 2072), che condiziona l'efficacia della dichiarazione di un giudice di voler continuare a esercitare le sue funzioni dopo il raggiungimento dell'età pensionabile all'autorizzazione di un'altra autorità.

2. Se l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea, osti all'interpretazione di una disposizione nazionale ai sensi della quale la dichiarazione tardiva, da parte di un giudice, di voler continuare a esercitare le sue funzioni dopo il raggiungimento dell'età pensionabile è inefficace indipendentemente dalle ragioni dell'inosservanza dal termine e dall'incidenza di tale ritardo sul procedimento di autorizzazione alla proroga delle funzioni di giudice.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 26 novembre 2021 — Rzecznik Praw Obywatelskich

(Causa C-720/21)

(2022/C 128/07)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti

Ricorrente: Rzecznik Praw Obywatelskich

Altre parti nel procedimento: M. M., E. M., X Bank Spółka Akcyjna

Questioni pregiudiziali

1) Se occorra interpretare l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e con l'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea nonché l'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea, nel senso che essi determinano l'ammissibilità di un rimedio giuridico, quale il ricorso straordinario, diretto all'annullamento di una decisione definitiva di un organo giurisdizionale, qualora ciò sia necessario per «garantire il rispetto del principio dello Stato democratico di diritto che realizza i principi della giustizia sociale», nel caso in cui l'applicazione di un rimedio siffatto sia necessaria per garantire l'efficacia del diritto dell'Unione.

2) Se occorra interpretare l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e con l'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea nonché l'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea, nel senso che, qualora le disposizioni di diritto nazionale consentano di riformare o annullare una decisione definitiva di un organo giurisdizionale in caso di violazione dei principi sanciti dalla Costituzione dello Stato membro utilizzando un rimedio quale il ricorso straordinario, tali disposizioni possono costituire il fondamento per annullare o riformare una decisione definitiva di un organo giurisdizionale anche nel caso della violazione del diritto dell'Unione.

3) Se occorra interpretare l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e con l'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea nonché l'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea, nel senso che, nell'ipotesi in cui un organo giurisdizionale nazionale abbia violato il diritto dell'Unione in un modo che ha determinato una definizione della controversia errata alla luce di tale diritto, la decisione definitiva dell'organo giurisdizionale può essere annullata o riformata utilizzando un rimedio giuridico quale il ricorso straordinario, il quale subordina siffatta possibilità ad una «flagrante» violazione della legge.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 1º dicembre 2021 — W. Sp. z o. o. / Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

(Causa C-729/21)

(2022/C 128/08)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Parte ricorrente in cassazione: W. Sp. z o. o.

Parte resistente in cassazione: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

Questioni pregiudiziali

1. Se le norme dell'Unione riguardanti l'assoggettamento all'IVA debbano essere interpretate nel senso che ammettano l'applicazione di una norma nazionale, come l'articolo 6, punto 1, della ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (legge dell'11 marzo 2004 sull'imposta sul valore aggiunto; Dz.U. (Gazzetta ufficiale) 2021, posizione 685; in prosieguo: la «legge sull'IVA»), che esclude l'assoggettamento a imposta della cessione di una parte organizzata di un'impresa senza subordinare l'applicazione di tale esclusione alla condizione di cui all'articolo 19 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ([1]), ossia la successione legale tra il cedente e il beneficiario.

2. In caso di risposta affermativa alla prima questione, se ai fini dell'applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 6, punto 1, della legge sull'IVA, debba esservi trasferimento di tutti gli elementi di tale parte organizzata del patrimonio del cedente, mentre una modifica in tale ambito (in particolare, la mancata cessione dei contratti di assicurazione e di gestione del patrimonio ceduto) comporti che si configuri una cessione di beni soggetta all'imposta.

([1]) GU 2006 L 347, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Győri Járásbíróság (Ungheria) il 14 dicembre 2021 — JH / Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.)

(Causa C-771/21)

(2022/C 128/09)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Győri Járásbíróság

Parti

Attrice: JH

Convenuta: Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.)

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 ([1]), debba essere interpretato nel senso che il vettore aereo è tenuto ad adottare misure del caso per evitare la cancellazione del volo anche in caso di circostanze eccezionali che determinano un esonero.

2) In caso di risposta affermativa della Corte alla prima questione, se il vettore aereo sia tenuto, nell'ambito delle misure del caso,

 a) a ritornare con l'aeromobile assegnato per effettuare il volo, che sia stato dirottato verso un aeroporto vicino a causa di una tempesta, per imbarcare i passeggeri di tale volo non appena il tempo di volo dell'equipaggio lo consenta e, pertanto, a effettuare tale volo. In caso di risposta affermativa, se tale obbligo in capo al vettore aereo sussista anche nel caso in cui, per tale ragione, al fine di effettuare altri voli assegnati all'aeromobile, esso sia tenuto a fornire un altro aeromobile e un equipaggio sostitutivo nell'aeroporto di partenza dei medesimi, ossia l'aeroporto base del vettore aereo;

 b) a trasferire via terra i passeggeri affinché si imbarchino sull'aeromobile destinato a effettuare il volo, che sia stato dirottato in un aeroporto vicino, a 140 km di distanza, a causa di una tempesta, e a effettuare il volo da tale aeroporto;

 c) a inviare un aeromobile sostitutivo o a trasferire via terra i passeggeri affinché si imbarchino sull'aeromobile sostitutivo inviato in un aeroporto vicino e, quindi, a effettuare il volo.

([1]) GU 2004, L 46, pag. 1.

Impugnazione proposta il 15 dicembre 2021 dall'Aeris Invest Sàrl avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 6 ottobre 2021, causa T-827/17, Aeris Invest Sàrl / BCE

(Causa C-782/21 P)

(2022/C 128/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Aeris Invest Sàrl (rappresentanti: R. Vallina Hoset, E. Galán Burgos e M. Varela Suárez, abogados)

Altre parti nel procedimento: Banca centrale europea, Commissione europea e Banco Santander, S.A.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza della Terza Sezione ampliata del Tribunale del 6 ottobre 2021, Aeris Invest/BCE, T-827/17, EU:T:2021:660;

— accogliere le conclusioni presentate in primo grado dall'Aeris Invest e, in particolare, dichiarare la nullità delle decisioni della Banca centrale europea del 7 novembre 2017, LS/MD/17/405, LS/MD/17/419, LS/MD/17/406, con cui è stato negato l'accesso a una serie di documenti riguardanti il dissesto e la risoluzione del Banco Popular Español, S.A., il saldo dei depositi e l'assistenza di liquidità di emergenza concessa al Banco Popular Español, S.A., e

— condannare alle spese la Banca centrale europea, conformemente all'articolo 184 del regolamento di procedura della Corte.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria impugnazione, la ricorrente deduce due motivi.

— Con il primo motivo d'impugnazione, essa sostiene che la sentenza impugnata viola l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»), nella misura in cui: i) non ammette la possibilità di chiedere l'accesso ai documenti richiesti nell'ambito della causa T-628/17 e ii) impedisce alla ricorrente di esercitare il suo diritto a un ricorso effettivo, aumentando altresì la disparità delle armi tra le parti. In ogni caso, tale limitazione dell'articolo 47 della Carta non sarebbe giustificata ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

— Con il secondo motivo d'impugnazione, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata viola la decisione 2004/258/CE della Banca centrale europea, del 4 marzo 2004, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (la «decisione 2004/258») ([1]), in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta. In particolare, viola gli articoli 1, 2 e 6 della decisione 2004/258 operando un'interpretazione della finalità della decisione 2004/258 che risulta contraria ai diritti fondamentali.

([1]) GU L 80, del 18.3.2004, pag. 42.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin (Germania) il 21 dicembre 2021 — Deutsche Wohnen SE / Staatsanwaltschaft Berlin

(Causa C-807/21)

(2022/C 128/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Kammergericht Berlin

Parti

Parte interessata: Deutsche Wohnen SE

Ricorrente: Staatsanwaltschaft Berlin

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 83, paragrafi da 4 a 6, dell'RGPD ([1]) debba essere interpretato nel senso che esso incorpora nel diritto nazionale la nozione funzionale di impresa e il principio dell'entità funzionale (Funktionsträgerprinzip), sottesi agli articoli 101 e 102 TFUE, con la conseguenza che, per estensione del principio dell'entità giuridica (Rechtsträgerprinzip) su cui si fonda l'articolo 30 dell'OWiG [Gesetz über Ordnungswidrigkeiten; legge in materia di illeciti amministrativi], un procedimento amministrativo sanzionatorio possa essere condotto direttamente nei confronti di un'impresa e che ai fini dell'imposizione di un'ammenda non sia necessario l'accertamento di un'infrazione amministrativa commessa da una persona fisica identificata che soddisfi, se del caso, tutti gli elementi costitutivi dell'infrazione;

2. In caso di risposta affermativa alla prima questione: se l'articolo 83, paragrafi da 4 a 6, dell'RGPD debba essere interpretato nel senso che l'impresa deve aver commesso l'infrazione, per mezzo di un proprio dipendente, in modo colpevole [v. articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 ([2]) del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato], oppure se, ai fini dell'imposizione di una sanzione all'impresa, sia in linea di principio sufficiente che le possa essere imputata un'oggettiva violazione di obblighi («strict liability»).

([1]) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016 L 119, pag. 1).

([2]) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003 L 1, pag. 1).

Ricorso proposto il 22 dicembre 2021 — Commissione europea / Ungheria

(Causa C-823/21)

(2022/C 128/12)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Azéma, L. Grønfeldt, A. Tokár e J. Tomkin, agenti)

Convenuta: Ungheria

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede alla Corte di:

— dichiarare che l'Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 6 della direttiva 2013/32 ([1]), in combinato disposto con l'articolo 18 della Carta, nel prevedere che la possibilità, per i cittadini di paesi terzi che soggiornano nel territorio ungherese, incluso alle sue frontiere, di accedere alla procedura di protezione internazionale e di presentare una domanda di protezione internazionale sia subordinata alla condizione che svolgano una procedura preventiva dinanzi a una rappresentanza diplomatica dell'Ungheria sita in uno Stato terzo;

— condannare Ungheria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi della disciplina sul diritto di asilo introdotta in Ungheria mediante la legge LVIII del 2020, adottata transitoriamente ma la cui vigenza è stata prorogata più volte successivamente, tutti coloro — fatte salve poche eccezioni — che intendono presentare in tale Stato una domanda di asilo devono presentare previamente una lettera di intenti all'ambasciata di Ungheria a Belgrado o a Kiev, e solo dopo una risposta favorevole a tale lettera di intenti e all'emissione di un permesso di ingresso risulta possibile accedere alla procedura di protezione internazionale.

La Commissione ritiene che tale nuova procedura di asilo sia incompatibile con l'articolo 6 della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, interpretato alla luce dell'articolo 18 della Carta.

Infatti, il diritto relativo all'«accesso alla procedura», garantito dall'articolo 6 della direttiva, implica innanzi tutto la possibilità, per i cittadini di paesi terzi che soggiornano nel territorio di uno Stato membro, incluso alle sue frontiere, di formulare una domanda di protezione internazionale.

Tuttavia, dalle disposizioni applicabili della legge LVIII del 2020 discende che, se i cittadini di paesi terzi che si trovino nel territorio ungherese, incluso alle sue frontiere, manifestano la loro volontà di invocare la protezione internazionale, le autorità ungheresi non considereranno tale dichiarazione come la formulazione di una domanda di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2013/32. La domanda non sarà registrata e non saranno riconosciuti all'interessato i diritti che spettano al richiedente. Invece, al fine di presentare la sua domanda, l'interessato deve abbandonare il territorio ungherese, ritornare in un paese terzo e svolgere una procedura preventiva dinanzi all'ambasciata di Ungheria in tale paese.

([1]) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Germania) il 23 dicembre 2021 — Syngenta Agro GmbH / Agro Trade Handelsgesellschaft mbH

(Causa C-830/21)

(2022/C 128/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Syngenta Agro GmbH

Convenuta: Agro Trade Handelsgesellschaft mbH

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 1 in combinato disposto con l'allegato 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 547/2011 ([1]), debba essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi di importazione parallela di un prodotto fitosanitario, il nome e l'indirizzo del titolare dell'autorizzazione dello Stato membro di provenienza dal quale il prodotto fitosanitario è stato importato devono essere indicati sull'imballaggio qualora il prodotto sia commercializzato in un altro Stato membro.

2) Se l'articolo 1 in combinato disposto con l'allegato 1, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 547/2011, debba essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi di importazione parallela di un prodotto fitosanitario, il numero di partita originariamente attribuito dal produttore deve rimanere invariato sull'imballaggio, o se sia compatibile con tale disposizione il fatto che l'importatore parallelo rimuova il numero di partita originario e apponga sull'imballaggio il proprio numero di identificazione, qualora tenga una documentazione che dimostri la corrispondenza tra i numeri di partita da esso utilizzati e quelli del titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario importato parallelamente.

([1]) Regolamento (UE) n. 547/2011 della Commissione, dell'8 giugno 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU 2011, L 155, pag. 176).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 3 gennaio 2022 — Green Network SpA / SF, YB, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

(Causa C-5/22)

(2022/C 128/14)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Green Network SpA

Resistenti: SF, YB, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

Questioni pregiudiziali

1) Se la normativa europea contenuta nella direttiva del Parlamento e del Consiglio 13 luglio 2009 n. 72 ([1]) — in particolare nell'articolo 37, commi 1 e 4, che disciplinano i poteri delle autorità di regolazione e nell'Allegato I — possa essere interpretata nel senso di ricomprendere anche il potere prescrittivo esercitato dall'Autorità di regolazione del mercato elettrico italiano (ARERA) nei confronti delle società operanti nel settore elettrico con il quale si impone a dette società di restituire ai clienti, anche cessati e morosi, la somma corrispondente al corrispettivo economico da questi versata a copertura di spese di gestione amministrativa, in adempimento di una clausola contrattuale oggetto di sanzione da parte della stessa Autorità.

2) Se la normativa europea contenuta nella direttiva del Parlamento e del Consiglio 13 luglio 2009 n. 72 — in particolare nell'articolo 37, commi 1 e 4, che disciplinano i poteri delle autorità di regolazione e nell'Allegato I — possa essere interpretata nel senso di ricomprendere, nell'ambito dell'indennizzo e delle modalità di rimborso applicabili ai clienti del mercato elettrico se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti dall'operatore del mercato, anche la restituzione di un corrispettivo economico da questi versato, disciplinato espressamente in una clausola del contratto sottoscritto ed accettato, del tutto.

(1) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009, L 211, pag. 55.).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) l'11 gennaio 2022 — Volkswagen Group Italia S.p.A., Volkswagen Aktiengesellschaft / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

(Causa C-27/22)

(2022/C 128/15)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Volkswagen Group Italia S.p.A., Volkswagen Aktiengesellschaft

Resistente: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Questioni pregiudiziali

a) Se le sanzioni irrogate in tema di pratiche commerciali scorrette, ai sensi della normativa interna attuativa della direttiva 2005/29/Ce (1), siano qualificabili alla stregua di sanzioni amministrative di natura penale;

b) se l'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vada interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che consente di confermare in sede processuale e rendere definitiva una sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale nei confronti di una persona giuridica per condotte illecite che integrano pratiche commerciali scorrette, per le quali nel frattempo è stata pronunciata una condanna penale definitiva a suo carico in uno Stato membro diverso, laddove la seconda condanna sia divenuta definitiva anteriormente al passaggio in giudicato dell'impugnativa giurisdizionale della prima sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale;

c) se la disciplina di cui alla Direttiva 2005/29, con particolare riferimento agli articoli 3 paragrafo 4 e 13 paragrafo 2 lettera e), possa giustificare una deroga al divieto di «ne bis in idem» stabilito dall'articolo 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (successivamente incorporata nel Trattato sull'Unione Europea dall' articolo 6 TUE) e dall'articolo 54 della convenzione di Schengen.

(1) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) (GU 2005, L 149, pag. 22).

Impugnazione proposta il 27 gennaio 2022 dalla Romania avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 10 novembre 2021, causa T-495/19, Romania / Commissione

(Causa C-54/22 P)

(2022/C 128/16)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Romania (rappresentanti: E. Gane, L. Lițu, L.-E. Baţagoi, agenti)

Altre parti: Commissione europea, Ungheria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— accogliere l'impugnazione, annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-495/19, nella parte in cui riguarda l'analisi relativa al motivo basato sulla violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 211/2011, e statuire nella causa T-495/19, accogliendo la domanda di annullamento della decisione (UE) 2019/721 della Commissione;

oppure

— accogliere l'impugnazione, annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-495/19, nella parte in cui riguarda l'analisi relativa al motivo basato sulla violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 211/2011, e rinviare la causa T-495/19 dinanzi al Tribunale affinché esso statuisca nuovamente, accolga la domanda di annullamento e annulli la decisione (UE) 2019/721 della Commissione;

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la Romania invoca un motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 211/2011, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea.

Il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto, violando così le disposizioni in questione.

i) In primo luogo, con la sua interpretazione relativa alle condizioni in cui la Commissione potrebbe rifiutare la registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei — in particolare quando ha ritenuto che un simile rifiuto possa aver luogo solo qualora possa essere *totalmente esclusa* la possibilità, per la Commissione, di presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione al fine di attuare i trattati.

 Orbene, una simile iniziativa sarebbe manifestamente al di fuori della competenza della Commissione di presentare una proposta di atto giuridico se, a seguito di una valutazione giuridica *in abstracto* delle misure proposte, sussistano seri dubbi che simili misure possano essere adottate sulla base dei trattati.

ii) In secondo luogo, con la sua interpretazione relativa alla possibilità, per la Commissione, di registrare una proposta di iniziativa dei cittadini europei con riserva o condizionatamente.

 Orbene, in una situazione del genere la Commissione sarebbe tenuta a fare riferimento a tutte le informazioni obbligatorie e facoltative fornite dagli organizzatori e non potrebbe ignorarle nemmeno parzialmente.

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 26 gennaio 2022 — Intel Corporation / Commissione

(Causa T-286/09 RENV) ([1])

(«Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercato dei microprocessori – Decisione che constata un'infrazione all'articolo 102 TFUE e all'articolo 54 dell'accordo SEE – Sconto di fedeltà – Restrizioni "allo scoperto" – Qualificazione come pratica abusiva – Analisi del concorrente altrettanto efficiente – Strategia globale – Infrazione unica e continuata»)

(2022/C 128/17)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Intel Corporation Inc. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Parr, solicitor, D. Beard, QC, e J. Williams, barrister)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Christoforou, V. Di Bucci, N. Khan e M. Kellerbauer, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Association for Competitive Technology, Inc. (Washington, DC, Stati Uniti) (rappresentanti: J.-F. Bellis e K. Van Hove, avvocati)

Interveniente a sostegno della convenuta: Union fédérale des consommateurs — Que choisir (UFC — Que choisir) (Parigi, Francia) (rappresentante: E. Nasry, avvocata)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all'annullamento della decisione C(2009) 3726 definitivo della Commissione, del 13 maggio 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo [102 TFUE] e dell'articolo 54 dell'accordo SEE (caso COMP/C-3/37.990 — Intel), oppure, in via subordinata, alla cancellazione o alla riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente.

Dispositivo

1) L'articolo 1, lettere da a) a e), e l'articolo 2 della decisione della Commissione, del 13 maggio 2009, C(2009) 3726 definitivo, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo [102 TFUE] e dell'articolo 54 dell'accordo SEE (caso COMP/C-3/37.990 — Intel), sono annullati.

2) L'articolo 3 della decisione C(2009) 3726 definitivo è annullato nella parte in cui riguarda l'articolo 1, lettere da a) a e), di tale decisione.

3) Il ricorso è respinto quanto al resto.

4) La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese relative ai procedimenti dinanzi al Tribunale nelle cause T-286/09 e T-286/09 RENV e al procedimento d'impugnazione dinanzi alla Corte nella causa C-413/14 P, i due terzi delle spese sostenute da Intel Corporation, Inc. e dall'Association for Competitive Technology, Inc. in questi stessi procedimenti, mentre Intel Corporation e l'Association for Competitive Technology sopporteranno ciascuna un terzo delle proprie spese.

5) L'Union fédérale des consommateurs — Que choisir (UFC — Que choisir) sopporterà le proprie spese relative ai procedimenti dinanzi al Tribunale nelle cause T-286/09 e T-286/09 RENV e al procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte nella causa C-413/14 P.

([1]) GU C 220 del 12.9.2009.

Sentenza del Tribunale del 9 febbraio 2022 — QI e a. / Commissione e BCE

(Causa T-868/16) [1]

(«Responsabilità extracontrattuale – Politica economica e monetaria – Ristrutturazione del debito pubblico greco – Accordo di scambio di titoli a vantaggio delle sole banche centrali dell'Eurosistema – Partecipazione del settore privato – Clausole di azione collettiva – Creditori privati – Creditori pubblici – Imputabilità – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Articolo 63, paragrafo 1, TFUE – Articoli da 120 a 127 e articolo 352, paragrafo 1, TFUE – Diritto di proprietà – Parità di trattamento»)

(2022/C 128/18)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: QI e gli altri 15 ricorrenti i cui nomi sono indicati nell'allegato della sentenza (rappresentante: S. Pappas, avocat)

Convenute: Commissione europea (rappresentanti: J.-P. Keppenne, L. Flynn e T. Maxian Rusche, agenti), Banca centrale europea (rappresentanti: K. Laurinavičius e M. Szablewska, agenti, assistiti da H.-G. Kamann, avocat)

Intervenienti a sostegno delle convenute: Consiglio europeo, Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: K. Michoel, E. Chatziioakeimidou e J. Bauerschmidt, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 268 TFUE e intesa ad ottenere il risarcimento del danno che i ricorrenti avrebbero asseritamente subìto a seguito dell'attuazione di uno scambio obbligatorio di titoli di Stato nell'ambito della ristrutturazione del debito pubblico greco nel 2012, a titolo di una partecipazione degli investitori privati implicante l'applicazione di clausole di azione collettiva, in conseguenza di comportamenti e di atti, in particolare, del Consiglio europeo, del Consiglio, della Commissione e della BCE.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) QI e le altre parti ricorrenti i cui nomi sono indicati in allegato sono condannati a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Banca centrale europea (BCE).

3) Il Consiglio europeo e il Consiglio dell'Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.

[1] GU C 30 del 30.1.2017.

Sentenza del Tribunale del 2 febbraio 2022 — Scania e a. / Commissione

(Causa T-799/17) [1]

(«Concorrenza – Intese – Mercato dei costruttori di autocarri – Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE e all'articolo 53 dell'accordo SEE – Accordi e pratiche concordate sui prezzi di vendita degli autocarri, sulle tempistiche relative all'introduzione delle tecnologie a basse emissioni e sul trasferimento ai clienti dei costi relativi a tali tecnologie – Procedimento "ibrido" scaglionato nel tempo – Presunzione d'innocenza – Principio di imparzialità – Carta dei diritti fondamentali – Infrazione unica e continuata – Restrizione della concorrenza per oggetto – Portata geografica dell'infrazione – Ammenda – Proporzionalità – Parità di trattamento – Competenza estesa al merito»)

(2022/C 128/19)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Scania AB (Södertälje, Svezia), Scania CV AB (Södertälje), Scania Deutschland GmbH (Coblenza, Germania), (rappresentanti: D. Arts, F. Miotto, C. Pommiès, K. Schillemans, C. Langenius, L. Ulrichs, P. Hammarskiöld, S. Falkner e N. De Backer, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Farley e L. Wildpanner, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2017) 6467 final della Commissione, del 27 settembre 2017, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso AT.39824 — Autocarri) ovvero, in subordine, alla riduzione dell'importo delle ammende inflitte alle ricorrenti in tale decisione.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Scania AB, la Scania CV AB e la Scania Deutschland GmbH sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

([1]) GU C 42 del 5.2.2018.

Sentenza del Tribunale del 2 febbraio 2022 — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commissione (Impegni della Gazprom)

(Causa T-616/18) ([1])

[«Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercati del gas dell'Europa centrale e orientale – Decisione che rende vincolanti gli impegni individuali offerti da un'impresa – Articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 – Adeguatezza degli impegni con riferimento alle preoccupazioni in materia di concorrenza inizialmente individuate nella comunicazione degli addebiti – Rinuncia della Commissione ad esigere impegni relativi ad alcune delle preoccupazioni iniziali – Principio di buona amministrazione – Trasparenza – Obbligo di motivazione – Obiettivi della politica energetica dell'Unione – Principio di solidarietà energetica – Sviamento di potere»]

(2022/C 128/20)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: K. Karasiewicz, radca prawny, T. Kaźmierczak, K. Kicun e P. Moskwa, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rapppresentanti: G. Meessen e J. Szczodrowski, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: K. Dieninis e R. Dzikovič, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna e M. Nowacki, agenti), Overgas Inc. (Sofia, Bulgaria) (rappresentanti: S. Grösss e S. Cappellari, avvocati)

Intervenienti a sostegno della resistente: Gazprom PJSC (Mosca, Russia), Gazprom export LLC (San Pietroburgo, Russia) (rappresentanti: J. Karenfort, J. Hainz, B. Evtimov, N. Tuominen, J. Heithecker, avvocati, e D. O'Keeffe, solicitor)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2018) 3106 final della Commissione, del 24 maggio 2018, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 102 TFUE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE (Caso AT.39816 — Forniture di gas a monte in Europa centrale e orientale).

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. sopporterà le proprie spese nonché quelle esposte dalla Commissione europea, dalla Gazprom PJSC e dalla Gazprom export LLC.

3) La Repubblica di Lituania, la Repubblica di Polonia e la Overgas Inc. sopporteranno le proprie spese.

(1) GU C 4 del 7.1.2019.

Sentenza del Tribunale del 9 febbraio 2022 — Taminco e Arysta LifeScience Great Britain/Commission

(Causa T-740/18) (1)

[«Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva tiram – Mancato rinnovo dell'approvazione – Regolamento (CE) n. 1107/2009 e regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 – Diritti della difesa – Irregolarità di procedura – Errore manifesto di valutazione – Competenza dell'EFSA – Proporzionalità – Principio di precauzione – Parità di trattamento»]

(2022/C 128/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Taminco BVBA (Gand, Belgio), Arysta LifeScience Great Britain Ltd (Edimburgo, Regno Unito) (rappresentanti: C. Mereu e M. Grunchard, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: G. Koleva, agente)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1500 della Commissione, del 9 ottobre 2018, relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva tiram, che vieta l'uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tiram, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2018, L 254, pag. 1).

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Taminco BVBA e la Arysta LifeScience Great Britain Ltd sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell'ambito del presente ricorso.

3) La Taminco sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell'ambito del procedimento sommario.

(1) GU C 72 del 25.2.2019.

Sentenza del Tribunale del 2 febbraio 2022 — Pilatus Bank e Pilatus Holding / BCE

(Causa T-27/19) (1)

(«Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Compiti specifici di vigilanza attribuiti alla BCE – Decisione di revoca dell'autorizzazione di un ente creditizio – Imputazione del principale azionista in un paese terzo – Criterio di onorabilità – Percezione dell'onorabilità da parte del mercato – Presunzione di innocenza – Proporzionalità – Diritti della difesa»)

(2022/C 128/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorreni: Pilatus Bank plc (Ta'Xbiex, Malta) e Pilatus Holding (Ta'Xbiex) (rappresentante: O. Behrends, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: E. Yoo, M. Puidokas e A. Karpf, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou, A. Nijenhuis e A. Steiblytė, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione della BCE del 2 novembre 2018 che revoca alla Pilatus Bank la sua autorizzazione all'accesso alle attività di ente creditizio.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Pilatus Bank plc e la Pilatus Holding Ltd. sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE).

3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

([1]) GU C 72 del 25.2.2019.

Sentenza del Tribunale del 9 febbraio 2022 — AMVAC Netherlands/Commissione

(Causa T-317/19) ([1])

[«Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva etoprofos – Mancato rinnovo dell'approvazione – Regolamento (CE) n. 1107/2009 e regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 – Diritti della difesa – Errore manifesto di valutazione – Certezza del diritto – Proporzionalità – Principio di precauzione»]

(2022/C 128/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: AMVAC Netherlands BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: C. Mereu, M. Grunchard e S. Englebert, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castilla Contreras e A. Dawes, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta ad ottenere l'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2019/344 della Commissione, del 28 febbraio 2019, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva etoprofos, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2019, L 62, pag. 7).

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La AMVAC Netherlands BV sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell'ambito del presente ricorso e del procedimento sommario.

([1]) GU C 263 del 5.8.2019.

Sentenza del Tribunale del 2 febbraio 2022 — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commissione (Rigetto della denuncia).

(Causa T-399/19) ([1])

[«Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercati del gas dell'Europa centrale e orientale – Decisione di rigetto di una denuncia – Mancanza di interesse dell'Unione – Eccezione dell'azione statale – Obbligo di esame diligente – Diritti procedurali a titolo del regolamento (CE) nº 773/2004»]

(2022/C 128/24)

Lingua processuale:il polacco

Parti

Ricorrente: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: K. Karasiewicz, radca prawny, T. Kaźmierczak, K. Kicun e P. Moskwa, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: B. Ernst, G. Meessen e J. Szczodrowski, agenti)

Intervenienti a sostegno della resistente: Gazprom PJSC (Mosca, Russia), Gazprom export LLC (San Pietroburgo, Russia) (rappresentanti: J. Karenfort, J. Hainz, B. Evtimov, N. Tuominen, J. Heithecker, avvocati, e D. O'Keeffe, solicitor)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2019) 3003 final della Commissione, del 17 aprile 2019, relativa a un rigetto della denuncia (caso AT.40497 — Prezzi del gas in Polonia)

Dispositivo

1) La decisione C(2019) 3003 final della Commissione europea del 17 aprile 2019, relativa a un rigetto della denuncia (caso AT.40497 — Prezzi del gas in Polonia) è annullata.

2) La Commissione sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

3) La Gazprom PJSC e la Gazprom export LLC sopporteranno le proprie spese.

([1]) GU C 288 del 26.8.2019.

Sentenza del Tribunale del 9 febbraio 2022 — Elevolution — Engenharia/Commissione

(Causa T-652/19) ([1])

(«Appalti pubblici – Regolamento finanziario – Esclusione dalle procedure di aggiudicazione di appalti e di concessione di sovvenzioni finanziate dal FES per un periodo di tre anni – Obbligo di motivazione – Principio di buona amministrazione – Diritto di essere ascoltato – Errore manifesto di valutazione – Proporzionalità»)

(2022/C 128/25)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Elevolution –Engenharia, SA (Amadora, Portogallo) (rappresentanti: M. Marques Mendes, R. Campos, A. Dias Henriques, M. Troncoso Ferrer e C. García Fernández, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: I. Melo Sampaio, agente)

Oggetto

Domanda ai sensi dell'articolo 263 TFUE di annullamento della decisione della Commissione del 12 luglio 2019 relativa all'esclusione per tre anni della ricorrente dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti e di concessione di sovvenzioni finanziate dal Fondo europeo di sviluppo (FES) nonché alla pubblicazione delle informazioni relative a tale esclusione.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Elevolution — Engenharia, SA è condannata alle spese, incluse quelle relative al procedimento sommario.

(1) GU C 399 del 25.11.2019.

Sentenza del Tribunale del 26 gennaio 2022 — Leonardo / Frontex

(Causa T-849/19) (1)

(«Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara – Servizi di sorveglianza aerea – Ricorso di annullamento – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità – Responsabilità extracontrattuale»)

(2022/C 128/26)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Leonardo SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: M. Esposito, F. Caccioppoli e G. Calamo, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (rappresentanti: H. Caniard, C. Georgiadis, A. Gras e S. Drew, agenti, assistiti da M. Umbach, F. Biebuyck, V. Ost e M. Clarich, avvocati)

Oggetto

Da un lato, una domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento del bando di gara FRONTEX/OP/888/2019/JL/CG, del 18 ottobre 2019, intitolato «Sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS) per la sorveglianza aerea marittima a lungo raggio e media altitudine», come rettificato, dei rispettivi atti allegati, dei chiarimenti resi da Frontex, del verbale della riunione informativa tenutasi presso Frontex il 28 ottobre 2019, della decisione di aggiudicazione di detto appalto nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o conseguente e, dall'altro, una domanda fondata sull'articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe conseguentemente subito.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Leonardo SpA sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), comprese quelle dei procedimenti sommari.

(1) GU C 54 del 17.2.2020.

Sentenza del Tribunale del 9 febbraio 2022 — Van Walle/ECDC

(Causa T-33/20) (1)

(«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Personale dell'ECDC – Rapporto di valutazione per il 2018 – Libertà di espressione – Obbligo di motivazione – Ipotesi che richiede una motivazione specifica – Errore manifesto di valutazione – Dovere di sollecitudine – Diritto di essere ascoltato»)

(2022/C 128/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ivo Van Walle (Järfälla, Svezia) (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocati)

Convenuto: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (rappresentanti: J. Mannheim, agente, assistito da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e volta all'annullamento del rapporto di valutazione per il 2018 del ricorrente.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) Il sig. Ivo Van Walle sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).

(1) GU C 103 del 30.3.2020.

Sentenza del Tribunale del 26 gennaio 2022 — Diego / EUIPO — Forbo Financial Services (WOOD STEP LAMINATE FLOORING)

(Causa T-498/20) (1)

[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo WOOD STEP LAMINATE FLOORING – Marchio internazionale denominativo anteriore STEP – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Libera circolazione delle merci»]

(2022/C 128/28)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Diego Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Dabas, Ungheria) (rappresentante: P. Jalsovszky, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: T. Frydendahl e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Forbo Financial Services AG (Baar, Svizzera) (rappresentante: F. Kramer, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 giugno 2020 (procedimento R 1630/2019-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Forbo Financial Services e la Diego Kereskedelmi és Szolgáltató.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Diego Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. è condannata alle spese.

(1) GU C 339 del 12.10.2020.

Sentenza del Tribunale del 2 febbraio 2022 — LU / BEI

(Causa T-536/20) ([1])

(«Funzione pubblica – Personale della BEI – Politica in materia di rispetto della dignità della persona sul posto di lavoro – Molestie psicologiche – Procedimento d'inchiesta – Ricorso di annullamento – Relazione finale del comitato d'inchiesta – Atto preparatorio – Irricevibilità – Decisione di rigetto della denuncia – Atto che arreca pregiudizio – Ricevibilità – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Obbligo di motivazione – Responsabilità»)

(2022/C 128/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: LU (rappresentante: B. Maréchal, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: G. Faedo e K. Carr, agenti, assistite da J. Currall e B. Wägenbaur, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e sull'articolo 50 bis, paragrafo 1, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e diretta, da un lato, in sostanza, all'annullamento della relazione finale resa dal comitato d'inchiesta in materia di rispetto della dignità sul posto di lavoro il 13 maggio 2020 nonché della decisione del presidente della BEI del 26 maggio 2020 che ha respinto la denuncia per molestie presentata dal ricorrente e, dall'altro, ad ottenere il risarcimento dei danni che il ricorrente avrebbe subìto.

Dispositivo

1) La decisione del presidente della Banca europea per gli investimenti (BEI) del 26 maggio 2020 con cui è stata respinta la denuncia per molestie presentata da LU è annullata.

2) Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) La BEI è condannata alle spese.

([1]) GU C 399 del 23.11.2020.

Sentenza del Tribunale del 9 febbraio 2022 — Calzaturificio Emmegiemme Shoes/EUIPO — Inticom (MAIMAI MADE IN ITALY)

(Causa T-589/20) ([1])

[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo MAIMAI MADE IN ITALY – Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore YAMAMAY – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Uso effettivo del marchio anteriore – Ammissibilità di nuovi elementi di prova – Alterazione del carattere distintivo»]

(2022/C 128/30)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Calzaturificio Emmegiemme Shoes Srl (Surano, Italia) (rappresentante: R. Fragalà, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Capostagno, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Inticom SpA, (Gallarate, Italia)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 luglio 2020 (procedimento R 1874/2018-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Inticom e la Calzaturificio Emmegiemme Shoes.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Calzaturificio Emmegiemme Shoes Srl è condannata alle spese.

(1) GU C 378 del 9.11.2020.

Sentenza del Tribunale del 2 febbraio 2022 — Canisius / EUIPO — Beiersdorf (CCLABELLE VIENNA)

(Causa T-694/20) (1)

[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo CCLABELLE VIENNA – Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore LABELLO – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2022/C 128/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Maria Alexandra Canisius (Vienna, Austria) (rappresentante: H. Asenbauer, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: T. Frydendahl e D. Hanf, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Beiersdorf AG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: J. Fuhrmann e V. von Bomhard, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 16 settembre 2020 (procedimento R 2233/2019-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Beiersdorf e la sig.ra Canisius.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La sig.ra Maria Alexandra Canisius è condannata alle spese.

(1) GU C 28 del 25.1.2021.

Sentenza del Tribunale del 2 febbraio 2022 — Maternus / EUIPO — adp Gauselmann (WILD)

(Causa T-116/21) (1)

[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea denominativo WILD – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 59, paragrafo 1, lettera a), e articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2022/C 128/32)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Maternus GmbH (Monaco, Germania) (rappresentanti: M. Zoebisch e R. Drozdz, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: Manea e E. Markakis, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: adp Gauselmann GmbH (Espelkamp, Germania) (rappresentante: K. Mandel, avvocata)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 dicembre 2020 (procedimento R 932/2019-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la adp Gauselmann e la Maternus.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Maternus GmbH è condannata alle spese.

(1) GU C 148 del 26.4.2021.

Sentenza del Tribunale del 2 febbraio 2022 — Novelis Deutschland / EUIPO — CU.CO. (vassoio per barbecue)

(Causa T-173/21) (1)

[«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato rappresentante un vassoio per barbecue – Disegno o modello nazionale anteriore – Causa di nullità – Assenza di carattere individuale – Articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002»]

(2022/C 128/33)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Novelis Deutschland GmbH (Göttingen, Germania) (rappresentante: U. Herberth, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: E. Markakis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Cuki Cofresco Srl (CU.CO.) (Volpiano, Italia) (rappresentanti: L. Saglietti e E. Bianco, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 1º febbraio 2021 (procedimento R 1856/2019-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Cuki Cofresco e la Novelis Deutschland.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Novelis Deutschland GmbH è condannata alle spese.

(1) GU C 217 del 7.6.2021.

Sentenza del Tribunale del 2 febbraio 2022 — Vita Zahnfabrik/EUIPO — VIPI Produtos Odontológicos (VITABLOCS TriLuxe forte)

(Causa T-202/21) ([1])

[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l'Unione europea – Marchio denominativo VITABLOCS TriLuxe forte – Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore TRILUX – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2022/C 128/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG (Bad Säckingen, Germania) (rappresentanti: A. Theis e F. Hauck, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: T. Frydendahl e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: VIPI Indústria, Comércio, Exportação E Importação De Produtos Odontológicos LTDA (Pirassununga, Brasile) (rappresentante: J. Blum, solicitor)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 febbraio 2021 (procedimento R 818/2020-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la VIPI Indústria, Comércio, Exportação E Importação De Produtos Odontológicos e la Vita Zahnfabrik H. Rauter.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

([1]) GU C 217 del 7.6.2021.

Sentenza del Tribunale del 26 gennaio 2022 — Meta Cluster / EUIPO (Clustermedizin)

(Causa T-233/21) ([1])

[«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Clustermedizin – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2022/C 128/35)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Meta Cluster GmbH (Pyrbaum, Germania) (rappresentante: H. Baumann, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Bosse e D. Hanf, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 22 febbraio 2021 (procedimento R 2127/2020-4), relativa a una domanda di registrazione come marchio dell'Unione europea del segno denominativo Clustermedizin.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Meta Cluster GmbH è condannata alle spese.

(1) GU C 242 del 21.6.2021.

Ordinanza del Tribunale del 17 dicembre 2021 — Legakis e a. / Consiglio

(Causa T-765/14) (1)

(«Responsabilità extracontrattuale – Politica economica e monetaria – Programma di sostegno alla stabilità di Cipro – Dichiarazioni dell'Eurogruppo del 16 e del 25 marzo 2013 concernente Cipro – Dichiarazione del presidente dell'Eurogruppo del 21 marzo 2013 concernente Cipro – Designazione erronea del convenuto – Irricevibilità manifesta»)

(2022/C 128/36)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: Georgios Legakis (Palaio Faliro, Grecia), Myrto Panagiota Legaki (Palaio Faliro), Maria Legaki (Palaio Faliro), Melina Legaki (Palaio Faliro) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. de Gregorio Merino, E. Chatziioakeimidou, M. Balta e E. Dumitriu-Segnana, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 268 TFUE e intesa a ottenere il risarcimento del danno che i ricorrenti avrebbero subito in ragione delle dichiarazioni dell'Eurogruppo del 16 e del 25 marzo 2013 e della dichiarazione del presidente dell'Eurogruppo del 21 marzo 2013.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2) Il sig. Georgios Legakis, la sig.ra Myrto Panagiota Legaki, la sig.ra Maria Legaki e la sig.ra Melina Legaki sono condannati alle spese.

(1) GU C 34 del 2.2.2015.

Ordinanza del Tribunale del 14 gennaio 2022 — Alauzun e a. / Commissione e EMA

(Causa T-418/21) (1)

(«Ricorso di annullamento – Medicinali per uso umano – Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata del medicinale per uso umano Comirnaty – Atto non impugnabile – Atto preparatorio – Carenza di interesse ad agire – Mancanza di incidenza diretta – Mancanza di incidenza individuale – Atto non regolamentare – Irricevibilità»)

(2022/C 128/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Virginie Alauzun (Saint-Cannat, Francia) e gli altri 774 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all'ordinanza (rappresentante: F. Di Vizio, avvocato)

Convenute: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet, L. Haasbeek e K. Mifsud-Bonnici, agenti), Agenzia europea per i medicinali (rappresentanti: S. Drosos, C. Schultheiss e S. Marino, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento, da un lato, della decisione di esecuzione C(2021) 4034 final della Commissione, del 31 maggio 2021, che modifica l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata del medicinale per uso umano «Comirnaty — Vaccino a mRNA contro COVID-19 (modificato a livello dei nucleosidi)» rilasciata con la decisione di esecuzione C(2020) 9598 final e, dall'altro, del parere dell'EMA del 28 maggio 2021

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2) La sig.ra Virginie Alauzun e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati alle spese.

([1]) GU C 338 del 23.8.2021.

Ricorso proposto il 22 gennaio 2022 — Dado Ceramica e a./EUIPO — Italcer (Piastrelle)

(Causa T-40/22)

(2022/C 128/38)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Dado Ceramica Srl (San Giovanni in Persiceto, Italia), Antica Ceramica Rubiera Srl (Rubiera, Italia) e Star-Gres sp. z o.o. (Końskie, Polonia) (rappresentanti: A. Merlini e F. Carpi, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Italcer SpA (Rubiera, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del disegno o modello interessato: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Disegno o modello controverso: Disegno o modello comunitario (Piastrelle) — Disegno o modello comunitario n° 6 581 245-0013

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Procedimento di annullamento

Decisione impugnata: Decisione della Terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 10 novembre 2021 nel procedimento R 1965/2020-3

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata e accogliere la domanda di dichiarazione di nullità;

— in subordine, previo annullamento della decisione impugnata, rinviare la causa dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO con le appropriate indicazioni per la conduzione di procedure orali e l'accoglimento dei nuovi documenti di estrema rilevanza;

— condannare l'EUIPO e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a sostenere le spese del procedimento e rimborsare le spese sostenute delle ricorrenti.

Motivi invocati

— Violazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio;

— Violazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio.

Ricorso proposto il 26 gennaio 2022 — DDR Kultur / EUIPO — Groupe Canal+ (THE PLANET)

(Causa T-47/22)

(2022/C 128/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: DDR Kultur UG (haftungsbeschränkt) (Berlino, Germania) (rappresentante: I. Yeboah, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Groupe Canal+ (Issy-les-Moulineaux, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: domanda di marchio dell'Unione europea figurativo THE PLANET — Domanda di registrazione n. 18 096 394

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 25 novembre 2021 nel procedimento R 2385/2020-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 27 gennaio 2022 — Repubblica ceca/Commissione

(Causa T-48/22)

(2022/C 128/40)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil, J. Očková e O. Serdula, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata, nella parte in cui essa esclude le spese sostenuta dalla Repubblica ceca, per un importo complessivo di EUR 43 470 836,30, e

— condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede di annullare la decisione di esecuzione (UE) 2021/2020 della Commissione del 17 novembre 2021 che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2021) 8168], nella parte con cui sono escluse le spese sostenute dalla Repubblica ceca per un importo complessivo di EUR 43 470 836,30.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce motivi di ricorso suddivisi in sei capi.

In primo luogo, si deve annullare la rettifica finanziaria imposta riguardo all'accertamento in materia di applicazione dello status **del cosiddetto agricoltore in attività**. La Commissione ha violato l'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 ([1]), poiché ha imposto una rettifica, nonostante il fatto che la Repubblica ceca, nei controlli dello status dell'agricoltore in attività, non avesse violato il diritto dell'Unione. Il diritto dell'Unione non osta infatti a che alle due condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma del regolamento n. 1307/2013 sia applicato il criterio della quota dei proventi derivanti dall'attività agricola. Il diritto dell'Unione, inoltre, non esige che, nel controllare lo status di agricoltore in attività, siano prese in considerazione le cosiddette società collegate. In ogni caso la Commissione ha violato l'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1306/2013 e il principio di proporzionalità, poiché ha fissato la rettifica finanziaria in un importo che non tiene conto della gravità della non conformità contestata.

In secondo luogo, si deve annullare la rettifica finanziaria imposta relativamente all'accertamento riguardante **i cosiddetti prati permanenti.** La Commissione ha violato l'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, il principio di buona amministrazione, il principio del legittimo affidamento e l'obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 296 TFUE, nell'imporre la rettifica, pur avendo essa stessa in precedenza riconosciuto che il sistema di registrazione dei prati permanenti nella Repubblica ceca era conforme al diritto dell'Unione. La Commissione, inoltre, non ha motivato tale suo approccio.

In terzo luogo, occorre annullare la rettifica finanziaria imposta relativamente all'accertamento riguardante il **tasso minimo dei controlli.** La Commissione ha violato l'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 nell'imporre la rettifica, giacché la Repubblica ceca si è attenuta al tasso minimo di controllo richiesto dal diritto dell'Unione. Inoltre una delle carenze contestate non è stata inclusa dalla Commissione nell'ambito della comunicazione iniziale nel quadro dell'audit, e con ciò la Commissione ha violato l'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento n. 1306/2014 ([2]). In ogni caso la Commissione ha violato l'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1306/2013 e il principio di proporzionalità, poiché ha fissato la rettifica finanziaria in un importo che non tiene conto della gravità della non conformità contestata.

In quarto luogo, occorre annullare la rettifica finanziaria imposta relativamente all'accertamento riguardante **il rimborso degli importi indebitamente ricevuti.** La Commissione ha violato l'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 nell'imporre la rettifica, benché le disposizioni contestate del diritto dell'Unione non esigano la sistematica verifica dell'inidoneità della superficie negli anni precedenti. In ogni caso la Commissione ha violato l'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1306/2013 e il principio di proporzionalità, poiché ha fissato la rettifica finanziaria in un importo che non tiene conto della gravità della non conformità contestata.

In quinto luogo, occorre annullare la rettifica finanziaria imposta relativamente all'accertamento riguardante **la presentazione tardiva della domanda**. La Commissione ha violato l'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 nell'imporre la rettifica, benché la possibilità di completare la sottoscrizione della domanda entro cinque giorni non Costituisca una presentazione tardiva della domanda ai sensi dell'articolo 13 del regolamento n. 640/2014 ([3]).

In sesto luogo, occorre annullare la rettifica finanziaria imposta relativamente a tutti i risultati dell'audit sulla voce di bilancio riguardante **la cosiddetta disciplina finanziaria**. La Commissione ha violato l'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1306/2013 e il principio di proporzionalità, poiché non ha calcolato correttamente tale rettifica e ciò non solo in considerazione in considerazione delle conseguenze degli altri motivi di ricorso.

(1) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549).

(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU 2014, L 255, pag. 59).

(3) Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU 2014, L 181, pag. 48).

Ricorso proposto il 21 gennaio 2022 — AL/Consiglio e Commissione

(Causa T-50/22)

(2022/C 128/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: AL (rappresentante: R. Rata, avvocato)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare parzialmente la decisione impugnata del 22 ottobre 2021, con riferimento alle parti in cui non sono accolti i precedenti reclami del ricorrente contro le decisioni del PMO del 3 marzo 2021 e del 22 marzo 2021 e, nella misura consentita, ordinare il conseguente adeguamento delle decisioni successive, che stabiliscono l'esatto importo da recuperare;

— ordinare alla parte convenuta di farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dal ricorrente. (1)

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 4, 5, 9 e 10 della decisione del Consiglio del 29 aprile 2004 che adotta le disposizioni generali di applicazione riguardanti le persone assimilate al figlio a carico, nella misura in cui il reddito netto del ricorrente è stato calcolato tenendo conto di altri doni/compensi per la sua precedente attività di militare e del contributo per il mantenimento di sua madre da parte di un'altra persona, dando luogo a errate detrazioni ai sensi dell'articolo 5 di dette disposizioni generali di applicazione nel calcolo dei costi di mantenimento di sua madre.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 85 dello Statuto e su un manifesto errore di valutazione riguardo all'assegno per la madre del ricorrente, assimilata a un figlio a carico, non sussistendo un intento del ricorrente di indurre deliberatamente in errore l'amministrazione rispetto alle somme ricevute per la sua precedente attività di militare.

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi del legittimo affidamento e di buona amministrazione con riferimento all'assegno per la madre del ricorrente, assimilata a un figlio a carico, nella misura in cui l'amministrazione aveva contezza degli importi ricevuti dal ricorrente per la sua precedente attività di militare.

4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 85 dello Statuto e su un manifesto errore di valutazione rispetto all'assegno per figli a carico per A e B per il periodo dal 1º febbraio 2013 al 30 giugno 2013, non sussistendo alcuna prova che il ricorrente fosse informato della fine del periodo di affidamento e non sussistendo quindi alcuna prova dell'intento del ricorrente di indurre deliberatamente in errore l'amministrazione rispetto alla fine del periodo di affidamento.

5. Quinto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 85 dello Statuto dei funzionari e sull'errore manifesto di valutazione riguardo l'assegno per figlio a carico per C, (i) in considerazione del fatto che è stato provato, a soddisfacimento dell'amministrazione, che C è attualmente mantenuto dal ricorrente e (ii) non sussistendo alcuna prova dell'asserito intento del ricorrente di indurre deliberatamente in errore l'amministrazione.

([1]) Nell'atto introduttivo del ricorso la domanda si riferisce «alla parte convenuta» (al singolare).

Ricorso proposto il 28 gennaio 2022 — Chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Marne en Champagne / EUIPO — Ambrosetti Group (TEHA)

(Causa T-52/22)

(2022/C 128/42)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Marne en Champagne (Châlons-en-Champagne, Francia) (rappresentante: T. de Haan, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ambrosetti Group Ltd (Londra, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo TEHA — Domanda di registrazione n. 17 091 091

*Procedimento dinanzi all'*EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 23 novembre 2021 nel procedimento R 837/2021-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute dal dante causa della ricorrente ai fini del procedimento dinanzi alla quarta commissione di ricorso dell'Ufficio.

Motivo invocato

Violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 28 gennaio 2022 — Chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Marne en Champagne / EUIPO — Ambrosetti Group (TEHA)

(Causa T-60/22)

(2022/C 128/43)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Marne en Champagne (Châlons-en-Champagne, Francia) (rappresentante: T. de Haan, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ambrosetti Group Ltd (Londra, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio figurativo TEHA — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea n. 1 404 100

*Procedimento dinanzi all'*EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 23 novembre 2021 nel procedimento R 839/2021-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute dal dante causa della ricorrente ai fini del procedimento dinanzi alla quarta commissione di ricorso dell'Ufficio.

Motivo invocato

Violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 2 febbraio 2022 — PS / BEI

(Causa T-65/22)

(2022/C 128/44)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: PS (rappresentante: S. Orlandi, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (BEI)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione del 12 luglio 2021 con la quale è stata respinta la richiesta del ricorrente presentata il 21 maggio 2021;

— condannare la Banca europea per gli investimenti a versare al ricorrente il risarcimento di cui all'articolo 11 della polizza di assicurazione AXA, per invalidità permanente, al tasso massimo, nonché l'indennità di cui all'articolo 9.1.13 delle disposizioni amministrative oltre alla somma di 24 000 € per il danno morale causato;

— condannare la Banca europea per gli investimenti alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso contro la decisione della BEI del 12 luglio 2021 che ha respinto la richiesta di risarcimento del ricorrente presentata il 21 maggio 2021, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto fondamentale all'effettività della sicurezza sociale dei lavoratori ai sensi degli articoli 31, paragrafo 1 e 34 paragrafo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché dell'articolo 12 della Carta sociale europea.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto a una buona amministrazione, del diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate entro un termine ragionevole e sull'inosservanza del dovere di sollecitudine della BEI.

Ricorso proposto il 2 febbraio 2022 — Granini France / EUIPO — Pichler (Joro)

(Causa T-68/22)

(2022/C 128/45)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Granini France (Mâcon, Francia) (rappresentante: J. Wachsmuth, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Josef Pichler (San Leonardo in Passiria, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Joro — Domanda di registrazione n. 18 136 261

*Procedimento dinanzi all'*EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8 novembre 2021 nel procedimento R 2336/2020-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— modificare la decisione impugnata nel senso di annullare la decisione della divisione di opposizione del 19 novembre 2020, nella parte in cui ha respinto l'opposizione per i prodotti

liquore al ginseng; liquore giapponese aromatizzato con estratti di prugna giapponese; liquore al ginseng rosso; liquore a base d'orzo Hulless; liquore tonico aromatizzato agli estratti di prugna giapponese [Umeshu]; miscele per cocktail alcolici; cocktail alcolici contenenti latte; cocktail alcolici sotto forma di gelatine refrigerate; cocktail alcolici a base di frutta; bevande alcoliche contenenti frutta; bevanda alcolica a base di tè; bevande alcoliche premiscelate, tranne che a base di birra; bevande alcoliche premiscelate; aperitivi; vini giapponesi di uva dolce contenenti estratti di ginseng e corteccia di china; vino di lampone nero [bokbunjaju]; bevande alcoliche a base di frutta; bevande a base di vino e di succhi di frutta; estratti di frutta con alcool,

e di respingere altresì la domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 136 261 per tali prodotti;

— in subordine, annullare la decisione impugnata;

— condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT